Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 8 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Molise

Regione Calabria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 155 DELL'8 GIUGNO 1981:

Ordinanze del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e della Basilicata.

(Da 3054 e 3083 e da 3335 a 3341)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 155 DELL'8 GIUGNO 1981:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 28 febbraio 1981, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(3365)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 6 giugno 1981, n. **281.**

Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie, artistiche e delle istituzioni educative nonchè delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga degli incarichi per il personale docente, educativo e non docente non di ruolo che ha prestato servizio, nell'anno scolastico 1980-81, nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e nelle istituzioni educative, nonché per il personale docente e non docente, con incarico a tempo determinato, in servizio nell'anno scolastico 1980-81 nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Proroga degli incarichi del personale docente, educativo e non docente

Gli incarichi conferiti al personale docente, educativo e non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché nelle istituzioni educative, contemplato nell'art. 1 della legge 23 maggio 1980, n. 226, sono ulteriormente prorogati per l'anno scolastico 1981-82, nei limiti, alle condizioni e con le modalità ivi previste anche ai fini della sistemazione, del completamento d'orario e dell'utilizzazione.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche agli incarichi conferiti al personale, appartenente alle medesime categorie richiamate dallo stesso comma, che abbia conseguito la nomina per l'anno scolastico 1980-81. La sistemazione, il completamento d'orario e l'utilizzazione del personale contemplato nel presente comma hanno luogo dopo che si sia provveduto alla sistemazione, al completamento d'orario ed all'utilizzazione del personale contemplato nel precedente comma.

E' escluso in ogni caso che possa darsi luogo a sistemazione od utilizzazione su posti già coperti da altri incaricati sia pure a seguito di nomina conferita in un anno scolastico successivo.

Art. 2.

Proroga degli incarichi a tempo determinato del personale docente e non docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero.

Gli incarichi a tempo determinato conferiti, ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, per l'anno scolastico 1979-80, al personale docente e non docente nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ivi comprese le iniziative di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, già prorogati per l'anno scolastico 1980-81 dall'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 226, sono ulteriormente prorogati per l'anno scolastico 1981-82, nei limiti, alle condizioni e con le modalità ivi previste anche ai fini della sistemazione e del completamento d'orario.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche agli incarichi conferiti, sempre ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327, al personale, appartenente alle medesime categorie richiamate dallo stesso comma, che abbia conseguito la nomina per l'anno scolastico 1980-81. La sistemazione e il completamento d'orario del personale contemplato nel presente comma hanno luogo dopo che si sia provveduto alla sistemazione e al completamento d'orario del personale contemplato nel precedente comma.

E' escluso in ogni caso che possa darsi luogo a sistemazione su posti già coperti da altri incaricati sia pure a seguito di nomina conferita in un anno scolastico successivo.

Per i Paesi in cui l'anno scolastico non coincide con quello metropolitano gli incarichi relativi agli anni scolastici 1979-80 e 1980-81 si intendono, ai fini dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n. 226, e del presente decreto, quelli conferiti prima rispettivamente del 10 settembre 1980 e del 10 settembre 1981.

Art. 3.

Copertura per cattedre e posti disponibili

Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo al conferimento di nessun nuovo incarico al personale docente e non docente. Alla copertura delle cattedre e dei posti che, in base alla vigente normativa, darebbe luogo al conferimento di nuovi incarichi, si provvede, per il predetto anno scolastico 1981-82, soltanto mediante il conferimento di supplenze.

Per la copertura delle cattedre e dei posti di cui al precedente comma, che siano disponibili entro il 31 dicembre 1981 e per l'intera durata dell'anno scolastico 1981-82, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, tenuto conto delle preferenze preventivamente espresse dagli aspiranti.

Le cattedre ed i posti conferiti, ai sensi del precedente comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre 1981, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto.

Il disposto di cui al precedente primo comma si applica anche per la copertura delle cattedre e dei posti disponibili presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero. Le relative supplenze sono conferite ai sensi della legge 26 maggio 1975, n. 327.

Art. 4.

Norme procedurali

Le operazioni di assegnazione di personale già espletate non possono in ogni caso essere rinnovate per successiva disponibilità di posti comunque verificatasi.

Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se essi siano connessi a provvedimenti aventi effetti limitati all'anno scolastico medesimo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1981
Atti di Governo, registro n. 33, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1981, n. 282.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, recante norme in materia di tariffe telefoniche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e successive modfiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 aprile 1981;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 25 del 26 maggio 1981;

Considerata la necessità di integrare e modificare le disposizioni contenute nel predetto decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai valori degli scatti del contatore d'utente previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, ad eccezione degli scatti determinati da comunicazioni urbane in partenza dai telefoni a disposizione del pubblico e di quelli tassati a L. 40 per il traffico in partenza da impianti simplex e duplex della categoria *B* di abbonamento, si applica un soprapprezzo di L. 15.

Art. 2.

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, per la parte concernente gli abbonamenti della categoria *B*, è sostituito dal seguente:

« Categoria *B*. — Primo abbonamento in ciascuna abitazione privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati nella categoria *C*.

Nel caso in cui, in base al precedente comma, siano classificati in categoria *C* utenze duplex — fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex —, il relativo canone trimestrale di abbonamento è diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone trimestrale di abbonamento della categoria *B* simplex e quello della categoria *B* duplex.

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria *B*, il gestore del servizio urbano ha facoltà di richiedere apposito certificato anagrafico.

Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria *B*, lo stesso procederà all'applicazione delle tariffe di categoria *C* con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate ai sensi del presente provvedimento ».

Art. 3.

Dopo il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, è inserito il seguente comma:

« Nel caso in cui le utenze duplex siano da classificare in categoria *C* in conseguenza di ulteriori abbonamenti di categoria *B* a chiunque intestati delle persone componenti il nucleo familiare anagrafico nella stessa o in altra abitazione, i contributi previsti per la categoria *C* dal precedente primo comma sono diminuiti di una somma pari alla differenza tra i contributi previsti per la categoria *B* simplex e quelli per la categoria *B* duplex ».

Art. 4.

L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, è sostituito dal seguente:

« A ciascuna conversazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre

alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dalla applicazione del sovrapprezzo di L. 15, la tariffa di L. 95.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione, l'importo relativo alle tariffe ed al sovrapprezzo di cui al comma precedente nonché all'IVA, è percepito con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 120 per ciascuno degli impulsi successivi.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 100 per ogni impulso e con l'incasso aggiuntivo di L. 100 ogni cinque impulsi in corrispondenza del secondo impulso.

Il valore del gettone, ai fini del precedente comma e di quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 9, è fissato in L. 100 ».

Art. 5.

Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1981

PERTINI

FORLANI — DI GIESI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1981
Atti di Governo, registro n. 33, foglio n. 19

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Umbria della somma di lire 375.393.400 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79 - che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979/1981 - il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75 sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale è approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 281, con il quale sono stati attribuiti alla regione Umbria i fondi di edilizia scolastica, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 348, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Umbria la somma di L. 38.178.600, quale anticipo del 5%, relativamente al 1978, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 3162, del 12 marzo 1981, resa dall'assessore competente della regione Umbria, ai sensi dell'art. 113, della legge n. 88/79, con la quale si chiede l'erogazione dell'importo di L. 600.679.703, relativamente al secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che i fondi ancora disponibili, relativi al 1978, secondo programma, ammontano a lire 375.393.400;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Umbria è assegnata la somma di lire 375.393.400, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1981
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 259

(3446)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 maggio 1981.

Assoggettamento della S.a.s. Cartiere di Tolentino, in Tolentino, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la sentenza depositata in data 6 gennaio 1981 con la quale il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.a.s. Cartiere di Tolentino, con sede in Tolentino (Macerata), ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Decreta:

Art. 1.

La S.a.s. Cartiere di Tolentino, con sede in Tolentino (Macerata), è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, covertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. Giacomo Figliola Baldieri, nato a Roma il 7 agosto 1921.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole 24 Ore; il Resto del Carlino.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(3440)

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 18 aprile 1981.

Metodo ufficiale di analisi per la determinazione dei residui di ditiocarbammati e thiuramdisolfuri negli e sugli ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera *h*) e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 gennaio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 39 dell'8 febbraio 1979, con la quale sono state fissate le quantità massime di residui di antiparassitari consentite negli alimenti;

Visto in particolare l'art. 6 di detta ordinanza, con cui viene disposto che i controlli intesi ad accertare l'osservanza dei limiti di tolleranza fissati sono effettuati utilizzando le metodiche disponibili, idonee per sensibilità e specificità a verificare i limiti di tolleranza previsti;

Ritenuto, sulla base delle sperimentazioni effettuate e degli altri elementi successivamente acquisiti, di poter provvedere alla determinazione dei metodi ufficiali di analisi per il controllo dei residui negli alimenti di alcuni degli antiparassitari sopra citati, con riserva di ulteriori analoghi provvedimenti;

Sentita la commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari;

Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il metodo ufficiale di analisi per la determinazione dei residui di ditiocarbammati e di thiuramdisolfuri negli e sugli ortofrutticoli, riportato in allegato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1981

Il Ministro: ANIASI

METODO PER LA DETERMINAZIONE DEI RESIDUI DI DITIOCARBAMMATI E THIURAMDISOLFURI NEGLI E SUGLI ORTOFRUTTICOLI.

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il metodo descritto permette di determinare i residui di thiuramdisolfuri e ditiocarbammati negli e sugli ortofrutticoli.

2. PRINCIPIO DEL METODO.

Il metodo si basa sullo sviluppo di solfuro di carbonio da thiuramdisolfuri e ditiocarbammati per riscaldamento in presenza di soluzione acida di cloruro stannoso.

Il solfuro di carbonio, dopo distillazione e purificazione, è assorbito da una soluzione etanolica di acetato rameico e

dietanolammina e determinato spettrofotometricamente sotto forma di N,N' bis (2-diidrossietil) ditiocarbammato di rame. Il metodo non consente di riconoscere il composto chimico da cui si sviluppa il solfuro di carbonio.

3. APPARECCHIATURA.

3.1. *Apparecchio di decomposizione e distillazione consistente di* (le lettere tra parentesi si riferiscono alla figura allegata):

3.1.1. Pallone a fondo tondo da 500 ml, a tre colli smerigliati. (A)

3.1.2. Refrigerante di Liebig ad acqua innestato sul collo centrale del pallone. (D)

3.1.3. Imbuto separatore innestato su uno dei colli laterali del pallone. (C)

3.1.4. Canna di vetro per l'ingresso di aria sotto aspirazione innestata sull'altro collo del pallone. (B)

3.1.5. Almeno due tubi di assorbimento, riempiti con palline di vetro, connessi in serie al refrigerante di Liebig; uno per la purificazione (E), l'altro per lo sviluppo della reazione colorata (F).

3.2. *Spettrofotometro per il visibile.*

3.3. *Pompa di aspirazione ad acqua o sistema equivalente.*

4. REATTIVI.

4.1. *Reattivo cromogeno.*

In pallone da 250 ml aggiungere nell'ordine 100 ml di etanolo a 95°, 12 mg di acetato di rame monoidrato e 25 mg di dietanolammina. Sciogliere e portare a volume con etanolo a 95°.

4.2. *Soluzione acida di cloruro stannoso.*

Sciogliere al momento dell'uso 2 g di cloruro stannoso in 25 ml di acido cloridrico conc.

4.3. *Soluzione acquosa di idrossido di sodio al* 10 %.

4.4. *Soluzione acquosa di acetato di zinco biidrato al* 20 %.

4.5. *Soluzione acida di ioduro di potassio.*

Sciogliere al momento dell'uso 10 g di ioduro di potassio in 200 ml di acqua distillata e aggiungere 2 ml di acido cloridrico conc.

4.6. *Soluzione a titolo noto di solfuro di carbonio in etanolo a 95° avente una concentrazione vicina a 1 % p/v.*

4.7. *Soluzione standard di solfuro di carbonio a concentrazione vicina a 100 microgrammi/ml ottenuta diluendo 1 : 100 la soluzione 4.6.*

4.8. *Agente antischiuma.*

5. PROCEDIMENTO.

5.1. *Preparazione del campione.*

Poiché una eccessiva frammentazione del campione o un ritardo nell'inizio della procedura di analisi può portare a perdite incontrollabili di solfuro di carbonio, è opportuno approntare in anticipo l'intera apparecchiatura come descritto al punto 5.2. e procedere nelle operazioni di seguito indicate il più rapidamente possibile.
Ridurre il campione in piccoli pezzi con un coltello, mescolare e pesare rapidamente una quantità esatta intorno a 50 g.

5.2. *Sviluppo ed assorbimento del solfuro di carbonio.*

Riempire gli assorbitori E ed F (vedi figura) rispettivamente con 15 ml di soluzione di idrossido di sodio al 10 % (4.3.) e con 12,5 ml di reattivo cromogeno (4.1.).
Se necessario, è possibile usare due assorbitori a soda oppure uno a soda ed uno ad acetato di zinco, prima del tubo contenente reattivo cromogeno. E' opportuno rinnovare periodicamente le soluzioni nel o nei tubi di assorbimento.

Connettere i tubi di assorbimento (vedi figura allegata) al refrigerante ad acqua. Versare nel pallone tutta la soluzione di ioduro di potassio (4.5.) ed introdurre il campione preparato immediatamente prima. Aggiungere l'antischiuma (4.8.), se necessario. Fissare subito il pallone al refrigerante ad acqua. Avviare l'aspirazione dell'aria in modo che si abbia un flusso di circa 300 ml/min. nell'apparecchio.
Attraverso l'imbuto introdurre tutta la soluzione di cloruro stannoso (4.2.). Riscaldare e portare, rapidamente, all'ebollizione. Mantenere all'ebollizione per 30 minuti.

5.3. *Determinazione spettrofotometrica.*

Staccare il tubo di assorbimento (F), trasferire quantitativamente il suo contenuto in un pallone tarato da 25 ml, lavando il tubo con etanolo a 95°, fino a portare a volume, mescolare accuratamente e lasciare riposare per 15 minuti.
Misurare l'assorbanza a 435 nm in una cella da 1 cm contro un bianco costituito da 12,5 ml di reattivo cromogeno e 12,5 ml di etanolo a 95°. Per i valori di assorbanza che non rientrano nella curva di taratura, è necessario ripetere l'analisi partendo da una aliquota ridotta di campione ripreparato di fresco.

5.4. *Curva di taratura.*

In una serie di palloni tarati da 25 ml contenenti ciascuno 12,5 ml di reattivo cromogeno (4.1.), introdurre 0,25 - 0,50 - 1 - 1,50 - 2 - 3 - 4 - 5 ml della soluzione standard (4.7.) e portare a volume con etanolo a 95°.
Agitare, lasciare riposare per 15 minuti e misurare l'assorbanza a 435 nm contro un bianco costituito da 12,5 ml di reattivo cromogeno e 12,5 ml di etanolo a 95°. Tracciare la curva di taratura con i valori di assorbanza trovati.

6. CALCOLO DEI RISULTATI.

Dalla curva di taratura si ricava la quantità di solfuro di carbonio derivante dal campione analizzato e da esso si risale alla concentrazione in mg di solfuro di carbonio per kg di campione.
Il risultato finale dell'analisi sarà la media di almeno due determinazioni condotte su due distinte porzioni di campione.

7. SENSIBILITÀ E LIMITE DI DETERMINAZIONE.

Nelle condizioni adottate la quantità minima di solfuro di carbonio misurabile è di circa 20 microgrammi, corrispondenti, per un campione di 50 grammi, ad una concentrazione di 0,4 mg/kg come solfuro di carbonio.

8. RIPETIBILITÀ.

I risultati di due determinazioni, effettuate simultaneamente o in rapida successione dallo stesso analista, adoperando lo stesso campione e nelle stesse condizioni, non devono differire più del 5 %.

Fig. 1 - *Apparecchio di decomposizione e distillazione per la determinazione dei residui di thiuramdisolfuri e di ditiocarbammati.*

A: Pallone a fondo tondo da 500 ml, a tre colli smerigliati, su mantello termoregolabile.

B: Canna di vetro per l'introduzione di aria sotto aspirazione innestata su uno dei colli laterali del pallone.

C: Imbuto separatore per l'immissione della soluzione acida nel pallone.

D: Refrigerante di Liebig ad acqua.

E: Assorbitore con palline di vetro contenente la soluzione acquosa di idrossido di sodio al 10 % (4.3.).

F: Assorbitore a palline di vetro contenente il reattivo cromogeno (4.1.).

G: Rubinetto in PTFE.

N.B. — Le misure riportate sul disegno sono espresse in centimetri.

(2667)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 24/1981. Istituzione e modalità di funzionamento della Cassa conguaglio per il settore telefonico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Viste le delibere del C.I.P.E. dell'8 agosto 1980 e del 29 aprile 1981;

Considerata l'esigenza di assicurare l'unità della struttura tariffaria del settore telefonico provvedendo alla perequazione degli oneri sopportati dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dall'Italcable e dalla S.I.P. per fornire il relativo servizio;

Tenuto conto degli oneri sopportati dai gestori in relazione alle competenze relative al servizio telefonico reso all'utenza;

Ritenuta la necessità di istituire a tale fine una apposita Cassa conguaglio ai sensi del richiamato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

Sentita la commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 22 maggio 1981;

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

Art. 1.

In base all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, è istituita d'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con la stessa citata legge, una Cassa conguaglio avente la denominazione « Cassa conguaglio per il settore telefonico », con sede in Roma, la cui gestione inizia dal 1° giugno 1981.

Il primo esercizio si chiuderà alla data del 31 dicembre 1982.

Art. 2.

La Cassa conguaglio per il settore telefonico al fine di mantenere unitaria la struttura delle tariffe, considerata l'interdipendenza delle diverse prestazioni in cui è articolato il servizio, ha il compito di provvedere alla perequazione degli oneri sopportati dai gestori del servizio telefonico Azienda di Stato per servizi telefonici - S.I.P. - Italcable, sulla base degli effettivi costi sostenuti.

Art. 3.

Alla Cassa conguaglio per il settore telefonico è dovuta limitatamente al traffico afferente l'intero anno 1981, la quota di prezzo di L. 40 dei valori degli scatti di contatore stabiliti dal provvedimento C.I.P. n. 61/1980 del 13 novembre 1980 fino alla concorrenza di un apporto massimo, per il suddetto anno 1981 di L. 310 miliardi per quanto riguarda l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e di lire 20 miliardi per ciò che concerne l'Italcable.

Sui suddetti valori degli scatti di contatore si applica altresì, a favore della Cassa conguaglio e con decorrenza dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un sovrapprezzo di L. 15.

La quota di prezzo compresa nei valori in atto degli scatti e il sovrapprezzo di cui ai comma precedenti sono calcolati su tutto il traffico a contatore urbano, extraurbano, internazionale ed intercontinentale di competenza dei gestori Azienda di Stato per i servizi telefonici, Italcable e S.I.P., ad eccezione degli scatti determinati da conversazioni urbane in partenza da telefoni a disposizione del pubblico o di quelli, tassati a L. 40, determinati da traffico in partenza da impianti simplex e duplex della categoria *B* di abbonamento.

La quota di prezzo compresa nei valori in atto degli scatti relativamente al traffico automatico di competenza della Italcable è determinata a favore della Cassa conguaglio, al netto della aliquota del 18% che in base alla vigente normativa detto gestore versa alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 4.

La quota di prezzo e il sovrapprezzo previsti nel precedente articolo sono riscossi, per conto della Cassa conguaglio della S.I.P.

Art. 5.

Gli importi relativi alla quota di prezzo e al sovrapprezzo di cui al precedente articolo, sono versati dal gestore che li ha riscossi, su apposito conto intestato alla « Cassa conguaglio per il settore telefonico » alle seguenti scadenze:

entro il mese di maggio per le somme afferenti al traffico svolto nel trimestre settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente;

entro il mese di agosto per le somme afferenti al trimestre dicembre, gennaio e febbraio;

entro il mese di novembre per le somme afferenti al trimestre marzo, aprile e maggio;

entro il mese di febbraio per le somme afferenti al trimestre giugno, luglio e agosto;

I gestori provvedono entro venti giorni precedenti tali termini a comunicare alla Cassa conguaglio i dati di traffico di rispettiva competenza.

Art. 6.

I fondi in tal modo affluiti alla Cassa conguaglio detratto un importo relativo alle spese di funzionamento della Cassa che sarà determinato dal comitato di gestione di cui al successivo art. 7, sono ridistribuiti tra i gestori Azienda di Stato per i servizi telefonici - SIP - Italcable sulla base dei criteri stabiliti dal precedente art. 2.

Per l'esercizio 1981 detti fondi vengono attribuiti per intero al gestore del servizio urbano sulla base delle risultanze a cui è pervenuta la Commissione centrale prezzi nella riunione del 22 maggio 1981.

I relativi versamenti saranno effettuati dalla Cassa conguaglio entro venti giorni dalle date previste dal precedente art. 5.

Art. 7.

La gestione e l'amministrazione della Cassa conguaglio per il settore telefonico sono affidate ad un comitato di gestione composto di un numero di membri superiore a quello di regola previsto dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

Il comitato di gestione è composto dal Presidente e dai seguenti membri nominati ai sensi del successivo art. 9:

a) un funzionario della segreteria generale designato dal Presidente delegato del C.I.P.;

b) un funzionario designato dal Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato;

c) un fuzionario designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) un funzionario designato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

e) un funzionario designato dal Ministero delle partecipazioni statali;

f) un rappresentante per ciascuna delle società concessionarie (S.I.P.-Italcable).

Art. 8.

Il riscontro sulla gestione della Cassa conguaglio viene esercitato da un collegio di revisori composto:

a) da un funzionario designato dal Ministero del tesoro, che lo presiede;

b) da un funzionario della segreteria generale designato dal Presidente delegato del C.I.P.;

c) da un rappresentante designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 9.

Il presidente, i membri del comitato di gestione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente delegato del C.I.P. di intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 10.

Il comitato di gestione di cui all'art. 7 provvede a:

sovraintendere alla esecuzione delle norme di cui al presente provvedimento;

emanare le norme esecutive e regolamentari per il funzionamento della Cassa.

Il comitato di gestione può valersi dell'opera di un esperto in materia, per la consulenza tecnica e per il coordinamento delle operazioni da svolgere.

Il comitato di gestione si avvale di due segretari designati dalle amministrazioni vigilanti (C.I.P. e Ministero del tesoro).

Il servizio di tesoreria della Cassa conguaglio di cui all'art. 1 potrà essere affidato ad un pool di banche di diritto pubblico o di interesse nazionale.

Gli ordini di prelevamento delle disponibilità della Cassa dovranno portare le firme congiunte del presidente della Cassa stessa e di uno dei membri del comitato designati dal Ministero del tesoro e dalla segreteria generale del C.I.P.

Art. 11.

Per quanto non previsto nel presente provvedimento, valgono le norme relative alla disciplina della Cassa conguaglio di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, e successive modificazioni.

Roma, addì 26 maggio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(3484)

Provvedimento n. 25/1981. Tariffe telefoniche

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Viste le delibere del C.I.P.E. dell'8 agosto 1980 e del 29 aprile 1981;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 24/1981 del 26 maggio 1981 con il quale è stata istituita la « Cassa conguaglio per il settore telefonico »;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella seduta del 22 maggio 1981;

Delibera:

1) Ai valori degli scatti di contatore stabiliti nel provvedimento C.I.P. n. 61/1980, ad eccezione degli scatti determinati da comunicazioni urbane in partenza dai telefoni a disposizione del pubblico e di quelli tassati a L. 40 per il traffico in partenza da impianti simplex e duplex della categoria *B* di abbonamento, si applica un sovrapprezzo di L. 15 in favore della « Cassa conguaglio per il settore telefonico », istituita con provvedimento C.I.P. n. 24/1981 del 26 maggio 1981.

2) Il punto 2) del provvedimento C.I.P. n. 61 del 1980 sulle tariffe telefoniche, per la parte concernente gli abbonamenti della categoria *B*, è sostituito dal seguente:

« CATEGORIA *B*. — *Primo abbonamento in ciascuna abitazione* privata ove non si svolga attività di affari o professionale, a chiunque intestato delle persone componenti un nucleo familiare anagrafico; eventuali ulteriori abbonamenti a chiunque intestati delle persone costituenti il predetto nucleo familiare, nella stessa o in altra abitazione, saranno classificati in categoria *C*.

Nel caso in cui, in base al precedente comma, siano classificati in categoria *C* utenze duplex — fatto salvo il diritto dell'utente di richiedere la trasformazione dell'impianto in simplex — il relativo canone trimestrale di abbonamento è diminuito di una somma pari alla differenza tra il canone trimestrale di abbonamento della categoria *B* simplex e quello della categoria *B* duplex.

Ai fini dell'applicazione o del mantenimento della classificazione degli abbonamenti in categoria *B*, il gestore del servizio urbano ha facoltà di chiedere apposito certificato anagrafico.

Quando il gestore predetto accerta che l'utente fruisce, senza averne titolo, delle tariffe di categoria *B*, lo stesso gestore senza pregiudizio dell'azione penale, ove il fatto costituisca reato procederà all'applicazione delle tariffe di categoria *C* con decorrenza a tutti gli effetti dalla data in cui le tariffe medesime dovevano essere applicate ».

3) Al punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 61/1980 sulle tariffe telefoniche, è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

« Nel caso in cui utenze duplex siano da classificare in categoria *C*, si applicano i contributi previsti per la categoria *C* dal precedente primo comma diminuiti di una somma pari alla differenza stabilita tra i contributi previsti per la categoria *B* simplex e quelli per la categoria *B* duplex ».

4) Il punto 15) del provvedimento C.I.P. n. 61/1980 sulle tariffe telefoniche è sostituito dal presente:

« *Tariffe per comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico.* — A ciascuna conversazione extra urbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extra urbana quale risulta determinata anche dalla applicazione del sovrapprezzo di L. 15, la tariffa di L. 95.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione, l'importo *relativo alle tariffe ed al sovrapprezzo di cui al comma precedente* nonché all'I.V.A., è percepito con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 120 per gli impulsi successivi.

Per le conversazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 100 per ogni impulso e con l'incasso aggiuntivo di L. 100 ogni cinque impulsi in corrispondenza del secondo impulso ».

5) Il primo comma del punto 16) del provvedimento C.I.P. n. 61/1980 sulle tariffe telefoniche è sostituito dal seguente:

« Il valore degli scatti del contatore di utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive di cui al punto 13), cumulativamente agli scatti urbani di cui al punto 11) primo comma, ed agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato in L 80 a valere anche nei rapporti contabili tra i gestori per i traffici di rispettiva competenza, detratta la quota prezzo di cui al provvedimento C.I.P. n. 24/1981 del 26 maggio *1981 spettante alla Cassa conguaglio per il settore telefonico, limitatamente al traffico* afferente l'anno 1981. La suddetta quota prezzo tiene conto, per l'intero anno 1981, della ripartizione tra gestori delle entrate relative agli scatti addebitati alla utenza di categoria *B* a valori diversi da L. 80 ».

6) Non sono soggette a tassazione le comunicazioni dirette ad ottenere, dall'esercente del servizio, informazioni relative al numero telefonico degli abbonati non ancora inseriti negli elenchi ufficiali.

7) Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dalle ore zero del giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1981

Il Ministro-Presidente delegato
PANDOLFI

(3485)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) diritto amministrativo (II radd.);
2) diritto del lavoro;
3) economia politica;
4) istituzioni di diritto pubblico,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3487)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eurital S.r.l., con sede in Pieve Ligure (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 settembre 1980 al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di San Martino Buon Albergo (Verona), della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di San Martino Buon Albergo (Verona) della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Genova della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Casandrino (Napoli) e Reggia di Postici (Napoli), della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Varese.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Firenze della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Palermo e Catania della S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Firenze, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicati in Genova, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Genova.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Roma, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Roma.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Milano e provincia, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Iplatex, stabilimento di Ottaviano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1980 al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Licam di Pozzuoli (Napoli) è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferrostabia, stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimmj, stabilimento di Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1980 al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scotto di Vetta Consalvo di Bacoli (Napoli), è prolungata al 22 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Scotto di Vetta Consalvo di Bacoli (Napoli), è prolungata al 21 marzo 1980 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Spica di Anagni (Frosinone), in liquidazione, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1979 al 27 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 15 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche romane - A.G.R., con sede in Milano e stabilimento a Pomezia, è prolungata al 15 ottobre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura di lane Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 20 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Conceria Etma di Napoli, è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Linate (Milano), ora S.p.a. Ausimont, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1980 al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gino Pompei di Formia (Latina), è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montaggi impianti industriali Fergal, con sede in Milano, unità di Volpiano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 settembre 1980 al 15 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Minipant S.n.c., con sede in Cingoli (Macerata), è prolungata al 30 dicembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. elettromeccanica Enrico Bezzi, con sede e stabilimento in Gorgonzola (Milano), è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Suisse - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimento a Novara, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Suisse - Industria prodotti alimentari, con sede in Varese e stabilimento a Novara, è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pastificio Riccardi, in liquidazione, con sede in Trieste e stabilimento in Cologno Monzese, è prolungata al 9 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pastificio Riccardi, in liquidazione, con sede in Trieste e stabilimento in Cologno Monzese, è prolungata al 9 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Pastificio Riccardi, in liquidazione, con sede in Trieste e stabilimento in Cologno Monzese, è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Meg - Industria elettronica S.n.c. di Cassano d'Adda (Milano), è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pafit, con sede e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 27 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla fallita S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimenti in Milano, è prolungata al 5 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Tagliabue, con sede e stabilimenti in Milano, è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Winefood di Corsico è prolungata al 16 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Winefood di Corsico è prolungata al 13 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legga 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Nuova D'Agostino, stabilimento di Brignano (Salerno), è prolungata al 18 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3391)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 mod. 241 D.P. — Data: 11 gennaio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Daniele Massimo, nato a Napoli il 1° marzo 1938. — Titoli del debito pubblico: *nominativi* 1. — Capitale L. 65.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(3125)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1981

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1981 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	VARIAZIONI
Fondo di cassa al 31 dicembre 1980		89.924.420.386		
Gestione di bilancio	Entrate finali	11.372.858.227.717		— 5.281.678.163.216
	Spese finali	—	16.654.536.390.933	
	Rimborso di prestiti	—	1.506.788.057.435	
	Accensione di prestiti	3.334.748.935.795		
	TOTALE	14.707.607.163.512	18.161.324.448.368	— 3.453.717.284.856
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	127.491.228.343.934	128.130.032.567.618	— 638.804.223.684
	Crediti di tesoreria	45.887.969.404.991	41.792.315.938.254	+ 4.095.653.466.737
	TOTALE	173.379.197.748.925	169.922.348.505.872	+ 3.456.849.243.053
	TOTALE COMPLESSIVO	188.176.729.332.823	188.083.672.954.240	
Fondo di cassa al 28 febbraio 1981			93.056.378.583	+ 3.131.958.197
	TOTALE A PAREGGIO	188.176.729.332.823	188.176.729.332.823	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1980	Al 28 febbraio 1981	DIFFERENZE (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	89.924.420.386	93.056.378.583	+ 3.131.958.197
Crediti di tesoreria	60.415.094.952.134	56.319.441.485.397	— 4.095.653.466.737
TOTALE	60.505.019.372.520	56.412.497.863.980	— 4.092.521.508.540
Debiti di tesoreria	166.642.574.599.620	166.003.770.375.936	+ 638.804.223.684
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 106.137.555.227.100	— 109.591.272.511.956	— 3.453.717.284.856

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro reggente: PASQUA

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 1981

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I - Entrate tributarie	9.278.240.940.259				
di cui: competenza	6.078.194.551.350				
di cui: residui	3.200.046.388.909				
TITOLO II - Entrate extra tributarie	2.088.463.832.509				
di cui: competenza	1.126.222.122.925				
di cui: residui	962.241.709.584				
ENTRATE CORRENTI	**11.366.704.772.768**	TITOLO I - **Spese correnti**	15.686.172.215.902	Risparmio pubblico	— 4.319.467.443.134
di cui: competenza	7.204.416.674.275	di cui: competenza	14.297.053.347.985		
di cui: residui	4.162.288.098.493	di cui: residui	1.389.118.867.917		
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	6.153.454.949	TITOLO II - **Spese in conto capitale**	968.364.175.031		
di cui: competenza	3.392.140.778	di cui: competenza	644.664.108.100		
di cui: residui	2.761.134.171	di cui: residui	323.700.066.931		
ENTRATE FINALI	**11.372.858.227.717**	**SPESE FINALI**	**16.654.536.390.933**	Saldoi netto da finanziare (—) o da impegare (+)	— 5.281.678.163.216
di cui: competenza	7.207.808.815.053	di cui: competenza	14.941.717.456.085		
di cui: residui	4.165.049.412.664	di cui: residui	1.712.818.934.848		
		TITOLO III - **Rimborso di prestiti**	**1.506.788.057.435**		
		di cui: competenza	782.074.475		
		di cui: residui	1.506.005.982.960		
ENTRATE FINALI	11.372.858.227.717	**SPESE COMPLESSIVE**	**18.161.324.448.368**	Ricorso al mercato	— 6.788.466.220.651
di cui: competenza	7.207.808.815.053	di cui: competenza	14.942.499.530.560		
di cui: residui	4.165.049.412.664	di cui: residui	3.218.824.917.808		
TITOLO IV - Accensione di prestiti	**3.334.748.935.795**				
di cui: competenza	3.334.748.935.795				
di cui: residui	—				
ENTRATE COMPLESSIVE	**14.707.607.163.512**	**SPESE COMPLESSIVE**	**18.161.324.448.368**	Saldo di esecuzione del bilancio	— 3.453.717.284.856
di cui: competenza	10.542.557.750.848	di cui: competenza	14.942.499.530.560		
di cui: residui	4.165.049.412.664	di cui: residui	3.218.824.917.808		

(3366)

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I in cassa ... L.			2 274 428 050 044	
II in deposito all'estero ... "			22 510 109 918 548	24 784 537 968 592
CREDITI IN ORO (FECoM) ... L.				9 102 089 580 801
CASSA ... L.				554 038 107 327
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I risconto di portafoglio:				
- ordinario ... L.		132 052 122 005		
- ammassi ... "		1 520 499 395 122	1 652 551 517 127	
II anticipazioni:				
- in conto corrente ... L.		498 215 469 682		
- a scadenza fissa ... "				
- di cui al D.M. Tesoro 27.9.1974 ... "		91 099 825 250	589 315 294 932	
III prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione ... L.				2 241 866 812 059
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI ... L.				
ATTIVITA' VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I ECU ... L.			10 803 783 980 770	
II altre attività:				
- biglietti e divise ... L.		467 483 766		
- corrispondenti in conto corrente ... "		234 843 955 981		
- depositi vincolati ... "		752 900 500 000		
- diverse ... "			988 211 939 747	11 791 995 920 517
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) ... L.				1 674 440 172 411
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I conto corrente ordinario (saldo debitore) ... L.			13 109 209 840 031	
II conti speciali ... "			2 080 588 141 095	15 189 797 981 126
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) ... L.				20 470 250 794 467
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO ... L.				122 668 805 533
TITOLI DI PROPRIETA'				
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
- in libera disponibilità ... L.		27 922 969 692 497		
- per investimento delle riserve statutarie ... "		236 885 680 314		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... "		623 995 902 651	28 783 851 275 462	
II Titoli di società ed enti:				
- per investimento delle riserve statutarie ... L.		5 001 481 099		
- per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... "		215 654 946 595	220 656 427 694	
III Azioni e partecipazioni:				
- di società ed enti controllati				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... "	36 728 441 657	36 728 441 657		
- di società ed enti collegati				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.				
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... "	8 673 327 071	8 673 327 071		
- di altre società ed enti				
a) per investimento delle riserve statutarie ... L.	25 563 016 064			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... "	44 609 605 484	70 172 621 548	115 574 390 276	29 120 082 093 432
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. ... L.				500 000 000 000
IMMOBILI				
I ad uso degli uffici ... L.			1	
II ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) ... "			28 248 666 713	28 248 666 714
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) ... L.				17 900 000 000
MOBILI E IMPIANTI				
I mobili ... L.			17 923 447 858	
II impianti ... "			42 599 886 846	
III monete e collezioni ... "			307 195 088	60 830 529 792
PARTITE VARIE				
I biglietti banca in fabbricazione ... L.				
II procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
- completati ... L.		15 918 238 858		
- in allestimento ... "		6 167 602 481	22 085 841 339	
III debitori diversi ... L.			15 575 422 285	
IV altre ... "			775 949 440 402	813 610 704 026
RATEI ... L.				239 149 813 382
RISCONTI ... L.				
SPESE DELL'ESERCIZIO ... L.				170 203 135 995
L.				116 881 711 086 174
CONTI D'ORDINE				
I Titoli ed altri valori:				
- a garanzia ... L.		3 594 233 728 418		
- altri ... "		137 261 143 896 054	140 855 377 624 472	
II Depositari di titoli e valori				
- interni ... L.				
- esteri ... "		1 058 838 000 717	1 058 838 000 717	
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione ... L.			1 820 460 550 176	
IV Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) ... "				
V Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) ... "			2 235 000 000 000	
VI Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine)				
- interni ... L.				
- esteri ... "		1 744 500 000 000	1 744 500 000 000	
VII Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) ... L.			1 744 500 000 000	
VIII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali ... "			191 739 934 288	149 650 416 109 653
TOTALE ... L.				266 532 127 195 827

(*) T.Q.P. = trattamento quiescenza personale.

28 febbraio 1981 *PROVVISORIA.*

PASSIVO

Voce			Parziale	Totale
CIRCOLAZIONE	L.			24 094 324 745 000
VAGLIA CAMBIARI	"			253 415 878 782
ALTRI DEBITI A VISTA				
I ordini di trasferimento	L.			
II altri	"		1 313 420 778	1 313 420 778
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI	L.			408 456 235 495
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	"			1 000 000 000
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	"			29 902 732 081
CONTI SPECIALI DI CUI ALLA LEGGE 17.8.1974, n. 386	"			233 144 083 389
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.		37 501 502 565 763	
II a garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita	"		1 060 193 708	
III conti vincolati investimenti all'estero	"		58 357 698 693	
IV società costituende	"		91 668 798 143	
V per debordo del massimale sugli impieghi	"		1 423 893 033 876	
VI altri	"		20 790 267 263	39 097 272 557 446
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	L.			556 747 099 797
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	L.			1 523 841 041 298
PASSIVITA' VERSO L'ESTERO				
I depositi in valuta estera	L.		2 204 807 155	
II conti dell'estero in lire	"		211 517 119 054	213 721 926 209
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			10 776 529 753 212
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
conto corrente ordinario (saldo creditore)	L.			
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	L.			
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	L.			146 980 748 252
ACCANTONAMENTI DIVERSI				
I fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30.12.1976, n. 867)	L.		30 125 181 585 325	
II fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30.12.1976, n. 867)	"		1 325 092 246 606	
III fondo svalutazione portafoglio	"		234 919 178 078	
IV fondo oscillazione cambi	"		540 000 000 000	
V fondo oscillazione titoli	"		944 867 421 304	
VI fondo copertura perdite eventuali	"		1 501 184 896 478	
VII fondi assicurazione danni	"		278 491 685 925	
VIII fondo ricostruzione immobili	"		12 601 130 142	
IX fondo rinnovamento impianti	"		32 250 000 000	
X fondi imposte	"		310 376 114 505	
XI accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	"		991 670 000 000	
XII fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	"		424 686 516	36 297 058 944 879
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	L.			17 111 263 784
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	L.			31 077 239 016
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	L.			3 448 240 718
PARTITE VARIE				
I creditori diversi	L.		3 445 965 749	
II altre	"		2 582 194 514 666	2 585 640 480 415
RATEI	L.			57 156 882 856
RISCONTI	L.			
CAPITALE SOCIALE	L.			300 000 000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	L.			139 930 003 241
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	L.			149 499 597 413
SALDO PROVVISORIO RENDITE E SPESE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	L.			78 034 875 915
RENDITE DELL'ESERCIZIO	L.			185 803 336 198
	L.			116 881 711 086 174
CONTI D'ORDINE				
I Depositanti di titoli e altri valori	L.		140 855 377 624 472	
II Titoli e valori presso terzi	"		1 058 838 000 717	
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	"		1 820 460 550 176	
IV Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)	"			
V Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)	"		2 235 000 000 000	
VI Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)	"		1 744 500 000 000	
VII Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine)				
- interni	L.			
- esteri	"	1 744 500 000 000	1 744 500 000 000	
VIII Ammortamenti fiscali c/evidenza	L.		191 739 934 288	149 650 416 109 653
TOTALE	L.			266 532 127 195 827

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso, per titoli, a venti premi-acquisto per tesi di laurea interessanti la programmazione economica

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 111, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 3 aprile 1980, con il quale è stato approvato il bando di concorso a venti premi-acquisto per tesi di laurea su temi attinenti alla programmazione economica relativo all'anno 1980, attualmente in corso di espletamento;

Visti i decreti relativi agli analoghi concorsi banditi negli anni precedenti fin dal 1968;

Ritenuto che l'iniziativa risponde pienamente alle esigenze del Ministero in materia di programmazione economica, ed è compresa nei compiti di studio, indagini e rilevazioni, demandati al Ministero medesimo;

Ritenuto pertanto di bandire anche per il 1981 il concorso di cui trattasi;

Vista la legge 12 dicembre 1980, n. 888, con la quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Considerato che lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica prevede, tra l'altro, al cap. 1142, un apposito stanziamento per gli « studi, indagini e rilevazioni »;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso a venti premi-acquisto di L. 1.000.000 ciascuno per tesi di laurea nelle materie indicate nel bando medesimo.

Art. 2.

Alla spesa di L. 20.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 1142 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1981.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 252

BANDO DI CONCORSO, PER TITOLI, A VENTI PREMI-ACQUISTO PER TESI DI LAUREA SU TEMI ATTINENTI ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 1.

E' indetto un concorso a venti premi-acquisto, dell'importo di L. 1.000.000 ciascuno, per tesi di laurea, su temi attinenti alla programmazione economica, in una delle seguenti discipline: politica economica, economia politica, scienza delle finanze, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, o in discipline comprese nelle precedenti o ad esse affini.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che avranno conseguito la laurea presso le università e gli istituti superiori universitari italiani nel corso dell'anno 1981.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica la tesi di laurea, in duplice copia, entro e non oltre il 28 febbraio 1982.

Art. 4.

La tesi dovrà essere accompagnata da una domanda di partecipazione al concorso.

Nella domanda, redatta su carta legale, il candidato deve:

indicare le generalità, la data e luogo di nascita, la residenza, l'eventuale recapito eletto agli effetti del concorso;

dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano e di godere dei diritti di elettorato politico, di non aver riportato condanne penali, indicando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

dichiarare di cedere, in caso di assegnazione del premio-acquisto, al Ministero del bilancio e della programmazione economica i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, delle tesi, in ogni forma e modo, ivi compresi quelli della pubblicazione.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata nelle forme di legge. Per gli impiegati dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea con l'indicazione della votazione;

b) certificato dei voti riportati negli esami del corso di laurea;

c) breve presentazione del professore relatore della tesi;

d) qualsiasi eventuale titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

e) elenco, in duplice copia, contenente l'indicazione precisa dei documenti, dei titoli e della tesi, presentati per il concorso.

Art. 5.

La domanda deve essere trasmessa al Ministero in un unico plico con la tesi, i titoli ed i documenti, entro il termine di cui al precedente art. 3. Scaduto detto termine non saranno neppure accettati altri certificati, documenti o titoli oltre a quelli già presentati.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine in parola si terrà conto della data di arrivo del plico al Ministero del bilancio e della programmazione economica, stabilita dal timbro che il Ministero medesimo apporrà sulla domanda. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. Al riguardo farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Sono esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande, corredate della tesi e degli altri allegati, non saranno pervenute entro il termine sopra indicato.

Art. 6.

La commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi-acquisto è composta da tre professori universitari di ruolo e da due dirigenti del ruolo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sarà nominata con apposito decreto ministeriale.

Un funzionario del ruolo della carriera direttiva del Ministero medesimo eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 7.

La commissione esprimerà un giudizio di merito per ogni candidato ed assegnerà a ciascuno un punteggio.

Al riguardo, ogni membro della commissione dispone di venti punti.

Saranno compresi nella graduatoria degli idonei coloro che avranno conseguito un punteggio pari a 8/10 del totale dei punti di cui dispone la commissione per ciascun candidato.

Saranno dichiarati vincitori i candidati classificatisi ai primi venti posti di detta graduatoria.

Art. 8.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica acquista le tesi dei candidati compresi nella graduatoria dei vincitori corrispondendo il premio di cui all'art. 1.

I premi, che risultino disponibili per rinuncia di taluni dei vincitori, possono essere assegnati dal Ministero ai candidati risultanti idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Si considerano rinunciatari anche coloro che non ritirino il premio entro novanta giorni dalla relativa comunicazione.

Ove più candidati si classifichino con lo stesso punteggio, la graduatoria tra costoro sarà stabilita discrezionalmente dalla commissione giudicatrice la quale terrà conto, a tal fine, della valutazione complessiva del candidato tratta dall'esame della tesi o dei titoli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) di cui al quarto comma dell'art. 4.

Art. 9.

I candidati che risultino vincitori del concorso riceveranno il premio in unica soluzione.

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica si riserva la facoltà di utilizzare, anche economicamente, in ogni forma e modo, le tesi premiate, nonché di pubblicare quelle che, a giudizio della commissione, presentino un particolare interesse ai fini della programmazione economica.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

(3478)

Graduatoria generale del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea sulla programmazione economica.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, con il quale è stato bandito un concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale del 25 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1980, registro n. 2 Bilancio, foglio n. 16;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visti gli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 6 marzo 1979, relativi alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea, su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1) Virno Claudio . . . . . punti 94
2) Garella Fabio . . . . . » 92
3) Scalzo Maurizio . . » 91
4) Mannino Gianfranco . . . » 90
5) Di Florio Antonella . . » 85
6) Coccia Claudio . . . . » 82
7) Gallo Carmela . . . . . . » 80

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per ventiquattro premi di L. 500.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 9 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 3.500.000 graverà sul cap. 1142/R dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *marzo* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 195

(3479)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

istituto di biologia generale . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, in chimica o in farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(3476)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di giurisprudenza:

istituto di diritto romano e storia del diritto . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno luogo presso l'Università di Trieste - Istituto di diritto romano e storia del diritto, Trieste, piazzale Europa, 1, con il seguente calendario:

mercoledì 7 ottobre 1981, ore 9,30: prima prova scritta;
mercoledì 7 ottobre 1981, ore 15,30: prova pratica con relazione scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(3473)

Concorso ad un posto di aiuto-bibliotecario presso l'Università degli studi di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per esame, ad un posto di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari degli istituti scientifici presso l'Università di Trieste.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Trieste - Piazzale Europa, 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Le prove di esame avranno luogo presso l'Università di Trieste - Piazzale Europa, 1, con il seguente calendario:

mercoledì 16 settembre 1981, ore 8: prima prova scritta;
giovedì 17 settembre 1981, ore 8: seconda prova scritta.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Trieste.

(3474)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3471)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di agraria:

istituto di biochimica generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(3472)

Concorso ad un posto di aiuto-bibliotecario presso l'Università degli studi di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari degli istituti scientifici presso l'Università di Salerno.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Salerno - Ufficio del personale - Reparto II - Concorsi - Via Urbano II - 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(3475)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo;

Gattuccio Francesco, nato a Termini Imerese il 20 luglio 1945	punti 90	su 100
Medda Giorgio, nato a Cagliari l'11 aprile 1944	» 90	»
Indovina Francesco Saverio, nato a Palermo il 1° gennaio 1945	» 85	»
Tamburrano Guido, nato a Roma il 21 novembre 1942	» 85	»
Bigazzi Mario, nato a Reggello il 5 febbraio 1938	» 80	»
Busnardo Benedetto, nato a Padova il 18 novembre 1938	» 80	»
Di Bartolomei Giancarlo, nato a Roma il 26 gennaio 1941	» 78	»
Serra Dario, nato a Vergato il 4 giugno 1944	» 78	»
Petriaggi Mario, nato a Roma il 16 dicembre 1930	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: Aniasi

(3137)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di urologia pediatrica sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Caione Paolo, nato a Roma il 22 agosto 1946	punti 100	su 100
Bacchioni Antonio Maria, nato a Pescara il 17 ottobre 1947	» 95	»
Bertoni Vincenzo, nato a Mirandola il 26 novembre 1946	» 95	»
Fanciullacci Franco, nato a Prato l'11 luglio 1947	» 95	»
Vestita Eligio, nato a Taranto il 9 maggio 1945	» 90	»
Bonicelli Pier Enrico, nato a La Spezia il 27 dicembre 1947	» 85	»
Fontanella Umberto Alfredo, nato a Somaglia il 25 luglio 1944	» 85	»
Bianchi Mario, nato a Castelvetro il 6 novembre 1944	» 80	»
Ferrari Carlo, nato a Lodi il 6 luglio 1946	» 80	»
De Grande Gaetano, nato a Siracusa il 22 luglio 1948	» 78	»
Masala Alberto, nato a Cagliari il 7 aprile 1945	» 75	»

Il presente decreto sarà pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: Aniasi

(3142)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardiochirurgia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Ferrara Paolo, nato a Napoli il 3 maggio 1948	punti 100	su 100
Minzioni Gaetano, nato a Brescia il 10 aprile 1946	» 100	»
de Luca Tupputi Schinosa Luigi, nato a Napoli il 6 aprile 1948	» 95	»
Borzoni Giancarlo, nato a Borgo S. Lorenzo il 23 novembre 1944	» 90	»
Crescenzi Basilio, nato a Sarno il 24 luglio 1949	» 90	»
Santè Pasquale, nato a Napoli l'11 gennaio 1949	» 90	»
Bellitti Renato, nato a Salerno il 23 luglio 1949	» 88	»
Casale Domenico, nato a Napoli il 21 giugno 1946	» 85	»
Parravicini Roberto, nato a Milano il 27 gennaio 1948	» 80	»
Passerone Giancarlo, nato a Sanremo il 7 marzo 1947	» 80	»
Vosa Carlo, nato a Torre del Greco il 5 febbraio 1946	» 80	»
Tappainer Ernesto, nato a Rovereto il 20 aprile 1946	» 72	»
Bianchi Giuseppe, nato a Castiglion Fiorentino il 17 marzo 1948	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: Aniasi

(3140)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario (quarta categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Ancona.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a venticinque posti nel profilo professionale di segretario in prova (quarta categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1980, n. 1847, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1980, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 55, avrà luogo in Ancona alle ore 7,30 del giorno 14 giugno 1981 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale «B. Stracca», via Montebello, 23;

liceo scientifico statale «Luigi di Savoia», via Vecchini, 2;

scuola media statale «Leopardi», via Veneto;

scuola media statale «Podesti», via Urbino, 22;

istituto tecnico industriale statale «Vito Volterra», Torrette di Ancona.

(3470)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1981, n. 7.

Bilancio 1981 di competenza e di cassa. Bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 4 aprile* 1981

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate

E' approvato in L. 713.922.812.238 lo stato di previsione delle entrate di competenza della regione Molise che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1981, secondo la tabella *A* annessa alla presente legge.

E' approvato in L. 783.366.266.038 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 1981, secondo la tabella *A* annessa alla presente legge.

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 1981, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui ai comma precedenti.

E' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2.

Stato di previsione delle spese

E' approvato in L. 713.922.812.238 lo stato di previsione delle spese di competenza della regione Molise che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio finanziario 1981, secondo la tabella *B* annessa alla presente legge. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione della spesa.

E' approvato in L. 778.606.266.038 lo stato di previsione delle spese di cassa della regione Molise di cui si autorizza il pagamento nel corso dell'esercizio finanziario 1981, secondo la tabella *B* annessa alla presente legge.

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

Art. 3.

Autonomia contabile del consiglio regionale

Ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44 la spesa occorrente per assicurare l'autonomia del consiglio regionale è stabilita, per l'anno 1981, in L. 1.240.000.000 così come descritta nei primi sei capitoli del titolo 1° - sezione 1ª - Rubbrica n. 1 - settore 1°.

Art. 4.

Classificazione delle entrate

Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981, sono ripartite in sei titoli ed in venti categorie, secondo la classificazione prevista dall'art. 13 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 5.

Classificazione delle spese

Le spese del bilancio regionale 1981, sono ripartite, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, in quattro titoli, sei sezioni, diciotto rubriche, nonchè in settori e in capitoli.

Le spese sono distinte in oneri per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e in oneri per ulteriori programmi di sviluppo, nonchè per funzioni proprie e per l'esercizio di funzioni delegate.

Art. 6.

Riepiloghi e prospetti al bilancio annuale

Al bilancio annuale di competenza per l'esercizio 1981 sono allegati i seguenti prospetti previsti dall'art. 30 della legge 3 dicembre 1977, n. 44:

tabella n. 1 quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli;

tabella n. 2 prospetto di raffronto tra le entrate distinte per capitoli derivati da assegnazioni dello Stato effettuate sia per effetto dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 che da assegnazioni in corrispondenza di deleghe per l'esercizio di funzioni amministrative e le spese distinte anch'esse per capitoli aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette;

tabella n. 3 prospetto di raffronto tra gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l'adempimento delle funzioni normali della Regione e stanziamenti di competenza e di cassa per ulteriori programmi di sviluppo;

tabella n. 4 classificazione delle spese in titoli, in sezioni secondo l'analisi funzionale e in categorie secondo l'analisi economica secondo le stesse ripartizioni adottate nel bilancio dello Stato;

tabella n. 5 riassunto per la spesa delle sezioni e un riepilogo dei titoli;

tabella n. 6 elenco delle spese obbligatorie di cui all'articolo 18 dalla legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44;

tabella n. 7 elenco dei provvedimenti legislativi in corso distinto per ciascun fondo globale (art. 18 legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44);

tabella n. 8 elenco delle garanzie fideiussorie principali e sussidiarie concesse dalla Regione (art. 28 legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44);

tabella n. 9 elenco dei fondi di garanzia distinti per capitoli di bilancio;

tabella n. 10 dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 1980;

tabella n. 11 elenco dei capitoli di uscita relativi alle somme eliminate dal conto dei residui di spese finanziate con fondi assegnati alla Regione con vincolo di destinazione.

Art. 7.

Bilancio pluriennale

E' adottato per il triennio 1981-83 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella *C* annessa alla presente legge.

Art. 8.

Avanzo di amministrazione

E' autorizzata, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, della somma di L. 67.081.000.000 a titolo di presunto avanzo di amministrazione come da tabella n. 10 annessa alla presente legge.

Art. 9.

Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio

E' autorizzata, ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 1981, della somma di L. 12.510.000.000 a titolo di « Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 1981 ».

Art. 10.

Giacenze presunte di cassa alla fine dell'esercizio

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 3 dicembre 1977, n. 44, è iscritta nel bilancio di cassa per l'esercizio finanziario 1981, una presunta giacenza di L. 4.760.000.000 come indicata nella tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 11.

Mutuo a copertura del saldo finanziario

Ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 è autorizzata la contrazione di un mutuo passivo di L. 20.380.000.000 a copertura del saldo finanziario dell'esercizio 1981.

Il mutuo potrà essere contratto al tasso non superiore al 20 per cento annuo e la durata dell'ammortamento del prestito non potrà superare le venti annualità.

Gli oneri di ammortamento saranno coperti con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 981.

Art. 12.

Provvedimenti legislativi in corso

E' approvato l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso descritti nella tabella n. 7 annessa alla presente legge.

A tal fine sono iscritti nella rubrica n. 18 del bilancio di previsione 1981 i seguenti capitoli di spesa:

n. 55200. — Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese correnti per funzioni normali, con una dotazione di competenza di L. 450.000.000 e di cassa di L. 450.000.000.

n. 55300. — Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese di investimento per funzioni normali, con una dotazione di competenza di L. 3.610.000.000 e di cassa di L. 3.610.000.000

n. 55210. — Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo, con una dotazione di competenza di lire 0

n. 55400. — Fondo occorrente per fronteggiare oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo, con una dotazione di competenza di L. 9.000.000.000 e di cassa di L. 9.000.000.000.

I fondi di cui al comma precedente sono utilizzati esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle assegnazioni di spesa dei capitoli esistenti o di nuovi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

Tali fondi potranno essere utilizzati per l'imputazione diretta di atti di spesa.

La validità dei fondi globali è disciplinata dall'art. 23 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 13.

Fondo di riserva per spese obbligatorie

Al cap. 54600 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di L. 450.000.000 « Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine », con uguale dotazione di cassa.

Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 6 annessa alla presente legge.

L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 18 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 14.

Fondo di riserva per spese impreviste

E' autorizzata l'iscrizione del cap. 54500 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di L. 149.219.414 a titolo di « Fondo di riserva per spese impreviste ».

L'utilizzo del fondo e le modalità di prelevamento di somme da tale capitolo di spesa disciplinate dalle norme dell'articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 15.

Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati

Per il pagamento di somme eliminate del conto dei residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 55500 con una dotazione di competenza, per l'anno 1981, di L. 1.000.000.000.

Per l'utilizzo del fondo saranno osservate le norme previste dall'art. 47 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 16.

Fondo di riserva di cassa

E' autorizzata l'iscrizione del capitolo di spesa n. 54700 « Fondo di riserva di cassa » con una dotazione di lire 17.038.124.913.

I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese, che per sopperire a minori entrate, e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44, con deliberazione del consiglio non soggette a controllo.

Art. 17.

Annualità del bilancio

L'esercizio finanziario 1981 ha inizio con il primo gennaio e ha termine con il 31 dicembre 1981.

Per gli incassi e i versamenti delle entrate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio 1982.

Art. 18.

Reiscrizione di residui di spese finanziarie con fondi a specifica destinazione

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 46 della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 sono iscritte nella competenza dell'esercizio 1981, per le medesime o analoghe finalità, le somme eliminate dal conto dei residui di spese finanziate con fondi dello Stato assegnati alla Regione con vincolo di destinazione, come descritti nella tabella n. 11 annessa alla presente legge.

Art. 19.

Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

Art. 20.

Esercizio delle funzioni delegate dallo Stato

Nel caso che dopo l'approvazione del bilancio siano attribuiti alla Regione ulteriori fondi per l'esercizio di funzioni delegate, la giunta regionale è autorizzata a provvedere, con propria deliberazione, alle conseguenti variazioni dello Stato di previsione della entrata e della spesa mantenendo alle spese per funzioni delegate le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.

Analogamente provvederà la giunta nel caso di fondi concessi dallo Stato e finalizzati in applicazione di particolari disposizioni legislative.

Per le variazioni eventuali al bilancio di cassa, sarà provveduto con le modalità stabilite dall'art. 35, primo comma, della legge 3 dicembre 1977, n. 44.

Art. 21.

E' approvato il bilancio preventivo dell'ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise relativo all'esercizio finanziario 1981, secondo l'allegato n. 12 annesso alla presente legge.

Art. 22.

Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto, la presente legge viene dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 aprile 1981

d'AIMMO

(*Omissis*).

(2570)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 20 marzo 1981, n. 2.

Integrazione legge regionale 2 giugno 1980, n. 27 - Norme in materia di agricoltura.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 26 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste delegate con legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, continuano ad essere esercitate dagli organismi regionali competenti fino al 30 settembre 1981.

Art. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, sono così sostituiti:

Il consiglio regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della giunta regionale approva le direttive per l'esercizio delle funzioni delegate ed il piano di riparto dei mezzi finanziari della Regione destinati agli interventi per i settori di cui all'art. 2 della richiamata legge.

Gli enti delegati, in attesa dell'approvazione dei piani di sviluppo regionali e comprensoriali, esercitano le funzioni delegate a decorrere dal giorno successivo al termine di cui all'art. 1 della presente legge, secondo le direttive del consiglio regionale.

Art. 3.

La giunta regionale, per l'attuazione del disposto di cui all'art. 3, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) alla compilazione degli inventari dei beni mobili e immobili degli uffici agricoli di zona e alla loro consegna agli enti delegati;

b) a richiedere al personale in servizio presso gli uffici agricoli di zona ad esprimersi relativamente alla propria disponibilità per il passaggio funzionale all'ente delegato.

Entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo ed in attesa della più complessiva organizzazione operativa degli enti delegati, la giunta regionale, su richiesta documentata degli enti medesimi, provvede al comando di personale regionale.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 20 marzo 1981

DOMINIJANNI

(3238)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA · LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA · INSERZIONI

Annuo	**L. 52.000**
Semestrale	**L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato · L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811550)